

RISOLUZIONE N. 2/DPF



Roma, 12 febbraio 2008

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE

Prot. 1380 /2008

OGGETTO: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)- Trattamento del “distacco di personale” e del “lavoro interinale”-

In riferimento alle novità apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono stati chiesti chiarimenti in ordine al trattamento IRAP del “distacco di personale” e della fattispecie assimilata del “lavoro interinale”.

In considerazione dell'imminente scadenza del termine per il primo versamento dell'IRAP da parte degli enti pubblici (15 febbraio), si ritiene opportuno precisare che, anche dopo le modifiche apportate dalla suddetta legge al testo del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), resta ferma, per il soggetto distaccante o per l'impresa di lavoro interinale, la *neutralizzazione* delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi e, per il soggetto distaccatario o che impiega il lavoratore, la *tassazione* delle somme stesse.

L'abrogazione del comma 2 dell'art. 11 del decreto IRAP, prevista dall'art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della citata legge finanziaria 2008, non sottende alcuna volontà legislativa di cambiare tale impostazione sostanziale, ma solo l'esigenza di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola già desumibile a livello sistematico.

Costituisce, infatti, principio immanente nel sistema IRAP, che il costo del lavoro deve “incidere”, in termini di indeducibilità - ovvero di tassazione, nel caso di base imponibile determinata con il metodo retributivo - sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione. Tale principio economico, del resto, trova in questo caso piena corrispondenza nella natura giuridica del

distacco ovvero del contratto di lavoro interinale, nei quali il soggetto titolare del rapporto di lavoro si limita a mettere a disposizione del soggetto distaccatario o utilizzatore il fattore lavoro addossando a quest'ultimo il costo della remunerazione. In tal senso, peraltro, va ricordato come, agli effetti della ripartizione territoriale del valore della produzione per i soggetti "multimpianto", l'art. 4, comma 2, del decreto IRAP operi correttamente riferimento al personale a qualunque titolo utilizzato.

Con specifico riferimento ai soggetti che determinano l'IRAP sui dati del conto economico, tale soluzione, del resto, già discende direttamente dalle stesse regole di determinazione della base imponibile che rinviano alla classificazione dei componenti positivi e negativi secondo corretti principi contabili. In questo senso, per i soggetti tenuti alla redazione del conto economico secondo i principi contabili nazionali, il Documento interpretativo n. 1 del Principio Contabile n° 12 del 13 luglio 2005 indica espressamente che l'impresa distaccataria o che utilizza il lavoratore deve indicare il rimborso erogato al soggetto distaccante o all'agenzia di lavoro interinale tra i costi del personale dipendente classificati nella voce B9 del conto economico). Ma il medesimo criterio non può non valere evidentemente per tutti gli altri soggetti passivi dell'IRAP.

Anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, pertanto, devono ritenersi pienamente valide in materia le istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP dettate dall'Agenzia delle entrate; ivi incluse quelle riguardanti il trattamento delle somme eccedenti il mero rimborso degli oneri retributivi e contributivi nonché quelle riguardanti il riconoscimento delle deduzioni previste dall'art. 11 del decreto IRAP nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Carotti